

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 868

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal Ministro della sanità
(COSTA)

di concerto col Ministro delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994,
n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della
quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base
e di tariffe per prestazioni sanitarie

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Gli articoli 1 e 2 dell'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reiterano il precedente decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Dette disposizioni riguardano, rispettivamente, la facoltà di indicare gli estremi del versamento della quota fissa nella dichiarazione dei redditi ed i criteri per il recupero della somma, maggiorata del 50 per cento a titolo di sanzione amministrativa, per i casi in cui, a seguito dei previsti controlli, risulti omesso, incompleto o tardivo il relativo versamento.

Con l'articolo 3 del provvedimento si intende rafforzare, mediante la «copertura» di una più idonea disciplina legislativa, il vigente sistema di diritti e tariffe per prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

La materia, come è noto, è oggi disciplinata da alcuni decreti ministeriali, emanati sulla base del disposto dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che ha affidato al Ministero della sanità il compito di stabilire l'entità dei diritti e delle tariffe avendo riguardo al «costo reale dei servizi resi» e al «valore economico delle operazioni di riferimento».

I criteri indicati dalla legge n. 407 del 1990 sono risultati di non facile applicazione e suscettibili di interpretazioni contrastanti. Ciò ha portato all'instaurazione di un contenzioso amministrativo sui decreti ministeriali di attuazione, il cui esito potrebbe non risultare favorevole alla pubblica amministrazione.

Il comma 1 dell'articolo 3 fa proprio il contenuto dei decreti ministeriali impugnati, confermandone quindi la validità ed efficacia. Il comma 2 raddoppia l'entità delle tariffe previste per gli accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio una specialità medicinale per uso umano o un altro medicinale industriale per uso umano pronto per l'impiego (non rientrante fra quelli previsti da alcune specifiche voci). L'incremento viene previsto in considerazione del fatto che le tariffe vigenti nel settore farmaceutico risultano sensibilmente più basse di quelle stabilite in altri Paesi comunitari e di quelle che saranno introdotte, a partire dal prossimo anno, dall'Agenzia europea per le procedure di propria competenza.

Il comma 3 prevede specifiche destinazioni per le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe, ribadendo quelle già contemplate dall'articolo 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990.

L'ultimo comma dispone l'abrogazione della più volte citata disposizione della legge n. 407 del 1990, superata dalla nuova normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 settembre 1993, n. 365, 19 novembre 1993, n. 464, 17 gennaio 1994, n. 34, 17 marzo 1994, n. 180, 16 maggio 1994, n. 294, e 16 luglio 1994, n. 450.

Decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1994.

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 possono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Articolo 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sospesa fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1995.

Articolo 3.

1. Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono dovuti le tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, nell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella A allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992.

2. Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 sono così rideterminati: «40 milioni per ogni dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a lire 20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

3. Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché, per una quota non superiore al 20 per cento delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nel rispetto dei limiti delle direttive della contrattazione, è istituita una specifica indennità per l'incentivazione del personale del predetto Ministero.

5. È abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - COSTA - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

